

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI
AGLI AVVOCATI PATROCINATORI IN REGIME DI CONVENZIONE
DELLA ASL LECCE

Articolo 1
(Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento viene emanato ai sensi dell'art.9 del Decreto Legge 24.06.2014 N.90 come convertito dalla Legge N.114/2014, ed, altresì, della L.R. N.18 del 26.06.06 e ss.mm.ii., e disciplina la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati patrocinatori, assegnati alla Struttura Burocratico Legale (d'ora innanzi denominata S.B.L.) della ASL Lecce, in regime di convenzione con la ASL Lecce, secondo l'Accordo Nazionale della specialistica ambulatoriale, per quanto applicabile e che sono abilitati alla trattazione degli affari legali dell'Azienda e sono incaricati del patrocinio per conto della ASL Lecce, muniti di mandato di rappresentanza e difesa nei giudizi civili, amministrativi e penali dell'Ente, in ogni ordine e grado.

Articolo 2
(Diritto ai compensi professionali)

1. Agli avvocati convenzionati patrocinatori della S.B.L. della ASL Lecce, spettano, nella misura e secondo le modalità di seguito stabilite, i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della ASL Lecce, espletata nell'ambito di procedimenti giudiziari, innanzi agli Organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, nonché innanzi alle Magistrature superiori, a seguito del conferimento di apposito mandato da parte del Direttore Generale, quale legale rappresentante dell'Ente.
2. I compensi professionali, spettanti ai predetti avvocati convenzionati, in relazione alla attività professionale e legale effettivamente e concretamente svolta all'interno della S.B.L. della ASL Lecce, sono riconosciuti esclusivamente nell'ipotesi di pronunce giudiziarie favorevoli alla ASL Lecce, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente, nonché nell'ulteriore ipotesi di provvedimenti stragiudiziali.
3. Per pronunce giudiziarie devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi arbitrali), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la controversia, in via provvisoria o definitiva (Civile, del Lavoro, Penale, Amministrativo, Tributario, Speciale, Collegi arbitrali, Mediatori, Conciliatori, Presidente della Repubblica, ecc.) o provvedimenti stragiudiziali.
4. Debbono intendersi come favorevoli quei provvedimenti giurisdizionali che, in qualunque stato e grado del giudizio, accolgono, totalmente o parzialmente, le domande e/o eccezioni formulate dall'Ente, così come quelli che, pur non pronunciando sul merito della causa, definiscono procedimenti cautelari o fasi cautelari di un giudizio con esito favorevole all'Ente, nonché le cause promosse contro l'Amministrazione che dichiarino il difetto di

giurisdizione, il difetto di competenza del giudice adito, la nullità e/o irricevibilità della domanda introduttiva, rinuncia alla domanda od agli atti del giudizio, estromissione, cessazione della materia del contendere o per carenza d'interesse o per mancata comparizione delle parti all'udienza, estinzione e perenzione del giudizio), a condizione che prevedano la liquidazione delle spese e compensi di lite a carico della parte soccombente.

5. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi proposti dall'Ente e non opposti dalla controparte.
6. Per provvedimento stragiudiziale s'intende qualsiasi scrittura pubblica o privata (ad esempio, atto di transazione) che, a chiusura di una controversia, contenga l'espresso riconoscimento di un importo a titolo di spese e/o compensi legali in favore della ASL Lecce per l'attività di assistenza, patrocinio e difesa espletata dall'avvocato convenzionato che ha patrocinato o assistito l'Ente.

Articolo 3

(Criterio conferimento incarichi)

1. Il conferimento degli incarichi, sia di consulenza che contenziosi, dovrà avvenire sulla base del criterio di rotazione e in virtù della specifica esperienza professionale maturata dai singoli avvocati, nel precipuo rispetto del principio di parità di trattamento e di costante valorizzazione della professionalità.

Articolo 4

(Compensi professionali: ripartizione e limite)

1. L'avvocato convenzionato, che espleta la propria attività sia giudiziale che stragiudiziale su mandato conferitogli direttamente dal Direttore Generale, avrà diritto ai compensi professionali dovuti a seguito di sentenza e/o provvedimento comunque favorevole alla ASL Lecce.
2. In presenza di un provvedimento giudiziale, totalmente favorevole alla ASL Lecce, il patrocinatore legale convenzionato avrà diritto alla liquidazione dei relativi compensi professionali a condizione che gli stessi siano stati integralmente recuperati a favore della ASL Lecce, e solo successivamente potranno esigerne il pagamento nella misura del 85%, versando alla ASL Lecce il 15%, a titolo di rimborso delle spese generali.
3. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza, svolta congiuntamente da più patrocinatori legali, la notula unica evidenzierà l'importo complessivo degli onorari, che andrà ripartito, in misura del 50%, tra gli avvocati patrocinatori.
4. Le notule sono presentate unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto recupero delle somme da parte della controparte soccombente;
5. I compensi professionali sono attribuiti in modo che quanto erogato al singolo patrocinatore convenzionato non superi l'equivalente del suo trattamento economico (compenso imponibile) ex art. 9 comma 7 del D.L. N.90/2014 o l'eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione.

6. I compensi corrisposti all'avvocato convenzionato sono da considerarsi omnicomprensivi delle ritenute previdenziali e fiscali.
7. Nell'ipotesi di cessazione dall'incarico dell'avvocato convenzionato costituito in giudizio (ad es. per quiescenza), questi partecipa alla divisione del compenso nel rispetto del criterio di ripartizione innanzi specificato e limitatamente alla quota corrispondente all'attività professionale effettivamente espletata fino al momento della cessazione, sempre che sia avvenuto il preventivo recupero delle somme, a seguito della condanna della parte soccombente o del pagamento spontaneo della controparte, ad opera del nuovo difensore successivamente costituito per la ASL Lecce. Il riparto tra i patrocinatori convenzionati è stabilito con determinazione del Direttore della S.B.L. sulla base delle attività svolte e del periodo intercorrente tra il conferimento dell'incarico e la fine del giudizio.
8. Alkun compenso è dovuto agli avvocati convenzionati patrocinatori nei casi in cui l'Ente risulta soccombente, nonché nell'ipotesi di compensazione delle spese e dei compensi di lite.

Articolo 5

"Conflitto di interessi"

1. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato incaricato dovrà espressamente dichiarare di non avere in corso alcun contenzioso contro la ASL di Lecce e di non trovarsi in situazioni sfocianti in conflitto di interesse con l'Ente, per l'intera durata del conferimento dell'incarico, ai sensi della normativa di riferimento.

Articolo 6

"Funzioni ed obblighi degli Avvocati"

1. Gli avvocati convenzionati sono tenuti a svolgere le proprie specifiche funzioni:
 - nel rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'attività istituzionale;
 - nella cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento delle attività non dilazionabili;
 - nel rispetto della organizzazione delle attività di udienza previste nell'agenda legale;
 - nel puntuale e tempestivo svolgimento dell'attività di consulenza affidata.

Articolo 7

"Procedura amministrativa per la liquidazione dei compensi"

1. Per tutte le incombenze amministrative connesse alla corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati convenzionati patrocinatori, si individua la competenza dell'Area Gestione del Personale, la quale provvederà alla liquidazione degli importi dovuti, previa ricezione della fattura da parte dell'avvocato convenzionato, che potrà emetterla solo a seguito di provvedimento di autorizzazione del Direttore della S.B.L.,

il quale dovrà previamente accertarsi e dare atto del preventivo ed integrale recupero delle somme.

2. L'Area Gestione Risorse Finanziarie sarà tenuta a rendere disponibili, su richiesta dell'avvocato convenzionato, le reversali di incasso delle somme corrisposte a titolo di spese oggetto dei compensi professionali di cui al presente Regolamento.

Articolo 8

“Norme finali”

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione con atto deliberativo del Direttore Generale e trova applicazione per le cause concluse con sentenza favorevole per la ASL Lecce per le quali, dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 (25/06/2014) sia stato accertato l'incasso delle somme da parte dell'Area Gestione Risorse Finanziarie.
2. La Direzione strategica della ASL Lecce si impegna a rivedere e/o aggiornare il presente Regolamento dopo il primo anno di applicazione, al fine di apportarvi eventuali correttivi e/o integrazioni.